

# Joint Venture Contrattuale

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- 1) la Società .....  
con sede a .....in  
persona del legale rappresentante .....  
(di seguito chiamata "Coventurer n. 1")
  
- 2) la Società .....  
con sede a..... in  
persona del legale rappresentante .....  
(di seguito chiamata "Coventurer n. 2")

in seguito denominati congiuntamente le "Parti"

## PREMESSO CHE

- "Coventurer n. 1" sta producendo e commercializzando in Italia .....
- "Coventurer n. 2" sta producendo e commercializzando in Albania .....
- Le "Parti" intendono costituire tra loro una joint venture contrattuale allo scopo di costituire nello Stato di ..... uno stabilimento per la produzione di .....
- Le "Parti" desiderano curare la distribuzione dei prodotti in oggetto sul territorio dello Stato di .....

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1: Oggetto e finalità dell'accordo

- a) Con il presente accordo le "Parti" concordano di costituire una joint venture contrattuale (di seguito chiamata "JVC") allo scopo di creare nel territorio dello Stato ..... una fabbrica per la produzione di .....
- b) Le "Parti" si impegnano a commercializzare e distribuire i prodotti sul territorio dello Stato ..... in osservanza con le condizioni stabilite qui di seguito;
- c) A tal uopo le "Parti" creeranno n. .... punti di deposito merci sul territorio dello Stato .....
- d) Scopo della "JVC" è quello di introdurre nel territorio dello Stato ..... i prodotti che verranno creati nella nuova fabbrica in modo che tanto la fase di produzione, quanto la fase di distribuzione, vengano controllate dalla stessa "JVC";

- e) In seguito ad un iniziale periodo di due anni in cui la joint venture opererà su base contrattuale, le “Parti” decideranno se è opportuno costituire una joint venture societaria che subentri all’attività posta in essere dalla “JVC”.
- f) Le “Parti”, se conveniente ai fini del presente accordo, potranno decidere le modalità di utilizzazione di un marchio comune. Resta inteso, altresì, che l’uso di marchi o altri simboli di una delle “Parti” ad opera della “JVC” dovrà cessare immediatamente alla cessazione di questo accordo.

## **Articolo 2: Profili finanziari**

- a) I costi dell’attività graveranno sulle “Parti” secondo le seguenti percentuali:
  - “Coventurer n. 1” il .....% del totale
  - “Coventurer n. 2” il .....% del totale
- b) I ricavi verranno distribuiti nelle seguenti percentuali:
  - “Coventurer n. 1” il .....% del totale
  - “Coventurer n. 2” il .....% del totale

## **Articolo 3: Regime della responsabilità**

- a) Ciascun coventurer risponderà esclusivamente delle obbligazioni assunte per le specifiche attività di cui ha accettato di occuparsi;
- b) Ai fini del presente accordo di “JVC” è pertanto esclusa ogni forma di responsabilità solidale;

## **Articolo 4: Gestione della “JVC”**

- a) I rapporti tra i coventurers partecipanti saranno organizzati mediante la nomina di un Comitato di gestione comune;
- b) Il Comitato sarà costituito da 4 membri, in rappresentanza equanime delle “Parti”;
- c) Il Comitato si riunirà ogni due mesi e deciderà su tutte le questioni di rilevanza ai fini del presente accordo;
- d) Sarà specifico compito del comitato di gestione l’elaborazione, con cadenza annuale, di un Business plan per la gestione esecutiva della “JVC”, il coordinamento delle attività, la ripartizione ed il coordinamento dei ruoli;
- e) Le “Parti” si conformeranno alle politiche fissate dal Comitato, che saranno fissate annualmente nel Business Plan;

## **Articolo 5: Clausola di non concorrenza**

- a) I coventurers si impegnano a non porre in essere alcuna attività sia pure indirettamente in concorrenza con quella della “JVC”;

## **Articolo 6: Rapporti con i terzi**

- a) Le “Parti” conferiscono un apposito mandato collettivo a “Coventurer n.....”, che opererà verso l’esterno in veste di capogruppo;

**Articolo 7: Termini dell'accordo**

- a) Il presente accordo entra in vigore il .....e resterà in forza fino al .....
- b) Alla scadenza del summenzionato termine, il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per ogni anno successivo alla medesima data. Resta salva la possibilità per le “Parti” di terminare il contratto, da comunicarsi con raccomandata A.R., non meno di 4 mesi prima dalla prima data di cessazione del contratto, e dalla medesima data che si rinnova annualmente;
- c) Ciascun coventurer ha facoltà di terminare questo accordo, prima del suo termine (da comunicarsi con raccomandata A.R.) allorché si verifichi un'inadempienza dell'altra parte, per obbligazioni derivanti dal presente contratto, tale da rendere irragionevole la continuazione del rapporto;
- d) Nessuna modifica al presente accordo sarà valida a meno che fatta per iscritto;

**Articolo 8: Clausola di Conciliazione e Arbitrato - Legge applicabile**

- a) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le “Parti” in relazione al presente contratto verranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione presso la “Corte Internazionale dell'Adriatico e dello Ionio” e risolte secondo le disposizioni sulla conciliazione contenute nel Regolamento di procedura da questa adottato, che le “Parti” espressamente dichiarano di accettare e che sarà considerato parte integrante del contratto per richiamo della presente clausola.
- b) Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta in via definitiva con un arbitrato, secondo le norme contenute nel Regolamento di procedura della “Corte Internazionale dell'Adriatico e dello Ionio”, che le “Parti” espressamente dichiarano di accettare e che sarà considerato parte integrante del contratto per richiamo della presente clausola.
- c) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di procedura della Corte medesima.
- d) La lingua da impiegarsi nel procedimento arbitrale sarà la lingua italiana.
- e) Gli arbitri applicheranno la legge .....

Fatto in ..... il .....

Coventurer 1

Coventurer 2

.....

.....